

Il tasso Euribor non viola la normativa antitrust

 iusletter.com/tasso-euribor-non-viola-la-normativa-antitrust/

Lo Studio ha assistito un istituto di credito, convenuto in giudizio da una società, alla quale aveva concesso un finanziamento mediante apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, che presentava un elevato saldo passivo.

Poichè il tasso di interesse era fissato in misura pari all'Euribor a tre mesi, maggiorato di uno spread, la cliente sosteneva la nullità dell'intero contratto o quanto meno della clausola relativa agli interessi, eccependo che l'Euribor sarebbe frutto di un'intesa da parte delle banche, mirata a manipolare il procedimento di fissazione del tasso.

Il Tribunale, in composizione collegiale, ha respinto tale doglianza, rilevando come le contestazioni in punto asserita violazione della legge n. 287/1999 fossero del tutto generiche e non supportate da adeguati riscontri probatori. Infatti, *“l'onere alla prova di un illecito antitrust grava sulla parte che ne assume l'esistenza secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia già stato oggetto di positivo accertamento da parte dell'autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato”*. Tanto precisato, i giudici hanno osservato come nel caso di specie vi fossero agli atti di causa soltanto alcune notizie di stampa, nelle quali si dava conto dell'esito della procedura sanzionatoria avviata dalla Commissione Europea nel 2013 nei confronti di banche diverse da quella convenuta in giudizio, in relazione all'accertamento di intese illecite. Ebbene, *“è evidente come non sia possibile ritenere comprovata soltanto sulla base di tali informazioni giornalistiche la pratica anticoncorrenziale contestata”*.

Inoltre, secondo il Tribunale, il tasso di interesse non poteva considerarsi indeterminato, atteso che *“gli interessi corrispettivi sono fissati con rinvio per relationem al tasso Euribor a tre mesi, che costituisce un indice determinabile in modo costante, sulla base di un articolato procedimento di rilevazione (...) e certamente sottratto a qualsiasi rischio di determinazione unilaterale a cura della sola banca convenuta. Sono quindi superate tutte le obiezioni degli attori sulla pretesa indeterminatezza del tasso ed anche le collegate doglianze in tema di vizio del consenso”*.

Trib. Milano, sentenza n. 7884

[Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com](mailto:s.daminelli@lascalaw.com)

© 2016 La Scala - Studio Legale /